

Carpi, 20/11/2014

Comunicazione 24/2014

Oggetto: NUOVE MODIFICHE AL TESTO UNICO (D. LGS. 81/2008)

Oltre ai numerosi interPELLI pubblicati di recente, con importanti indicazioni ed interpretazioni su vari aspetti regolamentati dal Testo Unico Sicurezza, va segnalata la recente **LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161**

“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis.” (su GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 83)

che reca all’art. 13 diverse importanti variazioni anche al Testo Unico Sicurezza sia all’art. 28 che all’art. 29.

Art. 13 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;

b) all’articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

Cerchiamo di capire.

Innanzitutto l’art. 28, comma 2, lettere b, c, d, e, f ed il comma 3 stabiliscono che:

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Quindi abbiamo 90 giorni dalla data di inizio (che poi dovremmo innanzitutto stabilire univocamente cosa intendiamo per "inizio" ...) dell'attività di una società per elaborare il documento di valutazione dei rischi, ma dobbiamo dare immediata evidenza di tutto quando sopra indicato (che poi è una parte molto sostanziale del DVR).

Come ora si faccia a fare tutto questo senza predisporre nel contempo – o prima - il DVR, è argomento per filosofi.

Teniamo anche conto che non esiste un format obbligatorio per la elaborazione di DVR e che le parti delle quali occorre dare "immediata evidenza" possono essere stesse considerate una parte essenziale del DVR.

Per quanto riguarda l'articolo 29, comma 3

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Sicché anche in questo caso abbiamo 30 giorni di tempo per la rielaborazione della valutazione dei rischi, salvo dare adeguata ed immediata evidenza (con idonea documentazione) di aver aggiornato le misure di prevenzione.

Le modifiche entrano in vigore il 15 giorno dalla pubblicazione, quindi il **25 novembre 2014**.

Bene: l'Europa ci aveva tirato le orecchie perché noi potevamo iniziare l'attività nelle aziende predisponendo il DVR 90 o gli aggiornamenti 30 giorni dopo ... e noi adesso abbiamo risposto adeguatamente con idonea documentazione.

Diciamo che come sempre dovremmo attivare un percorso preventivo di valutazione dei rischi, ancor prima di occuparci della documentazione.

Infatti notiamo che ancora oggi, a oramai oltre venti anni dalla pubblicazione del D. Lgs. 626/94, si procede all'acquisto di macchine e di prodotti, a modifiche dei lay-out aziendali, alla messa in esercizio di impianti, senza alcuna valutazione preventiva. Poi si chiama l'esperto per la sicurezza: un po' come costruire una brutta casa e poi chiamare il giardiniere affinché metta qualche albero e dei vasi di fiori per abbellire un po'.

Restiamo a disposizione e con l'occasione porgiamo
Cordiali saluti.

Bruno Pullin